



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160003 - OASI DI CRAVA MOROZZO **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)



Aree protette
Alpi Marittime



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1160003 - "OASI DI CRAVA MOROZZO"

Art. 2. *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggi e piani di azione)*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160003 - OASI DI CRAVA MOROZZO

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

Art. 13 *(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

Art. 14 *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15 *(Divieti)*

Art. 16 *(Obblighi)*

Art. 17 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 18 *(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile – 6430)*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19 *(Obblighi generali per i piani di gestione)*

Art. 20 *(Divieti)*

Art. 21 *(Obblighi)*

Art. 22 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 23 *(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))*

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 24 *(Divieti)*

Art. 25 *(Obblighi)*

Art. 26 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 27 *(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3270))*

Art. 28 *(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 29 *(Divieti)*

Art. 30 *(Obblighi)*

Art. 31 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 32 *(Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))*

TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 33 *(Disposizioni generali)*

Art. 34 *(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)*

CAPO II - Specie animali

(Crostacei)

Art. 35 *(Austropotamobius pallipes)*

(Coleotteri)

Art. 36 *(Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)*

(Lepidotteri)

Art. 37 *(Apatura ilia)*

(Pesci)

Art. 38 (*Lethenteron zanandreae*, *Cottus gobio*)

Art. 39 (Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti *Salmo marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes muticellus*, *Leuciscus souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis taenia*, *Cobiti bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Alosa fallax*)

(Anfibi)

Art. 40 (Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -*Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *H. meridionalis*, *Rana dalmatina*, *Bufo viridis*)

(Rettili)

Art. 41 (Siti con presenza di *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Hierophis viridiflavus*)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie di interesse conservazionistico

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo”

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Tab. 3 - Piano della frequenza di monitoraggio delle specie vegetali inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo”, di seguito denominato sito, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e trovano applicazione nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo” e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione recepiscono ed integrano quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 .
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole per le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del sito Natura 2000 ricadente nel territorio della “Riserva naturale di Crava-Morozzo”;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
6. I piani di gestione sono redatti in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
7. Nell'ambito del sito Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure di mitigazione e compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e le specifiche normative, di settore nazionali e regionali.
11. Costituiscono parte integrante delle presenti misure di conservazione sito-specifiche le allegate tavole cartografiche degli habitat presenti nel sito delle rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" e la carta della viabilità esistente.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1160003 - “OASI DI CRAVA MOROZZO”

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Nel sito IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo” sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito della rete Natura 2000 “Oasi di Crava Morozzo” IT1160003 di diverse tipologie ambientali e specie di cui all’allegato A delle presenti misure di conservazione, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano a mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole per gli habitat e le specie.
3. E’ richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, e sulle altre specie di rilevante interesse conservazionistico presenti nel sito.
4. Le presenti misure di conservazione sitospecifiche costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i., e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009, delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione sitospecifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) e dalle presenti Misure di Conservazione sitospecifiche o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo i disposti di cui al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade statali, provinciali e comunali a condizione che:
 1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 3. non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell’azienda agricola delle aziende agricole e forestali;

- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee;
8. è richiesta la comunicazione scritta al soggetto gestore per interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
- a) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - b) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - c) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi.
- Per tali interventi, il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla comunicazione trasmette eventuali osservazioni e/o prescrizioni (silenzio-assenso) o può richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza.
9. Costituiscono parte integrante delle presenti misure di conservazione sito-specifiche le tavole cartografiche degli habitat presenti nel sito.

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito della rete Natura 2000 "Oasi di Crava Morozzo" IT1160003 è fatto divieto di:
- a) uccidere, catturare, danneggiare o arrecare volontariamente disturbo alle specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie della flora spontanea e le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni del piano di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) utilizzare esche o effettuare foraggiamento con finalità dissuasive o attrattive; sono escluse da tale divieto le attività di monitoraggio e ricerca scientifica o previste da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, se approvate dal soggetto gestore;
 - c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6430, 6510, (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato; su modeste superfici di habitat non prioritari, non particolarmente rappresentative dell'habitat nel sito, e in assenza di specie di elevato interesse conservazionistico (All. A Tabella 2), può essere ammessa per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali alberi isolati di interesse conservazionistico, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive o non autoctone;

- e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - g) realizzare nuove discariche, impianti di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti. esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - h) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - j) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi;
 - k) svolgere qualsiasi attività in modo difforme alle disposizioni, anche temporanee, definite con specifico provvedimento dal soggetto gestore;
 - l) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati fatti salvi: gli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza, il personale addetto alla fornitura di servizi primari, gli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché gli addetti del comune per motivi di servizio, personale incaricato dal soggetto gestore per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
 - n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente o coltivata tradizionalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie allevate o coltivate all'interno delle pertinenze residenziali e le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica;
 - o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio o alieutico; ripopolamenti ed immissioni per ogni altra finalità sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza;
 - p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità" ;
 - q) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo;
 - r) svolgere attività di guerra simulata;
 - s) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sitespecifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - t) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - u) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
 - v) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
 - w) Utilizzo di munizionamento al piombo.
2. Nel Sito della rete Natura 2000 "Oasi di Crava Morozzo" IT1160003 è fatto inoltre divieto di:
- a) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
 - b) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

- c) aprire nuove cave;
- d) effettuare appostamenti per la fotografia e le riprese video naturalistiche, al di fuori dei capanni e delle aree appositamente individuati e segnalati dal Soggetto Gestore, senza l'assenso del soggetto gestore;
- e) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- f) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno;
- g) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive;
- h) effettuare imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, cespuglieti, zone umide e degli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione o nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi, previo assenso del soggetto gestore, gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- i) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e il sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive. I sorvoli a quote inferiori ai 500 metri dal suolo effettuati con altre finalità, compreso l'utilizzo di aeromobili a controllo remoto (droni), sono ammessi previo assenso del soggetto gestore. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi;
- j) il taglio, danneggiamento, modificazioni degli alberi monumentali, individuati sulla base della normativa regionale;
- k) avvicinamento mediante deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali, rapaci diurni e avvoltoi (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
- l) realizzazione di nuove linee elettriche e passaggio di cavi sospesi a qualunque scopo destinati. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre previo assenso del soggetto gestore;
- m) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, zone umide ed ambienti delle acque correnti od a meno di 30 mt dal perimetro degli stessi;
- n) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico o entro 50 m dal perimetro delle stazioni di specie vegetali di interesse conservazionistico presenti negli altri ambienti. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive inserite negli elenchi del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni ed esotiche è ammesso in ottemperanza alla legislazione europea e nazionale esistente ovvero in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", in accordo con le linee guida regionali indicate per la gestione delle specie esotiche invasive, in allegato del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 evitando in ogni caso l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo -in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme -adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale;
- o) alterare il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- p) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi sono subordinati all'assenso del soggetto gestore e dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- q) l'uso di mezzi di navigazione a motore, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica;
- r) modificare rogge e canali con fondo seminaturale con interventi di manutenzione volti a cementificarne le sponde o a intubarne il deflusso delle acque;

- s) la realizzazione di nuova viabilità forestale e sentieristica, fatto salvo l'apertura di vie di esbosco temporanee per trattori previo l'assenso del soggetto gestore; sono altresì escluse dal divieto le modifiche alla viabilità esistente finalizzate a ridurre l'impatto sulla conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario e/o conservazionistico previo assenso del soggetto gestore subordinato all'obbligo di ripristino naturalistico della viabilità dismessa.

Art. 4 **(Obblighi)**

1. Nel Sito della rete Natura 2000 "Oasi di Crava Morozzo" IT1160003 è fatto obbligo di:
- a) Utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
 - b) Conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali;
 - c) Garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
 - d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - e) qualsiasi intervento di reintroduzione e ripopolamento di specie selvatiche animali o vegetali autoctone deve essere oggetto di specifico Piano volto alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore previo parere del Centro di Riferenza Regionale competente;

- f) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- g) individuare e segnalare le aree con presenza di specie vegetali di interesse conservazionistico, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale costituito presso l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, e porre in essere le azioni necessarie ad impedire attività antropiche, potenziali o in atto, lesive dello stato di conservazione delle medesime;
- h) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- i) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere se situate ai confini del Sito.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito della rete Natura 2000 "Oasi di Crava Morozzo" IT1160003 sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche culturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;

- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di traslocazione, rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti
- p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni animali sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- t) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- u) creare piccoli ambienti umidi con funzioni naturalistiche alimentati dalle acque di troppo-pieno dei bacini di raccolta d'acqua esistenti;
- v) individuare i corridoi ecologici per le principali specie di interesse conservazionistico e promuovere interventi gestionali per il mantenimento della loro funzionalità.
- w) favorire la riconversione delle colture intensive in prati permanenti.
- x) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci di fondo, delle racchette da neve e dell'escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione;
- y) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche o da cavi sospesi già esistenti anche esterni al sito; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- z) sfalcio dei prati seguendo un percorso dall'interno verso l'esterno attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna;
- aa) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.

2. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale in Nord Italia, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e/o finalizzati al controllo /eradiazione.

Art. 6

(Monitoraggi e piani di azione)

1. Il Soggetto Gestore, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie, secondo i dettami delle linee guida regionali, i dati relativi alle specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di particolare interesse conservazionistico indicate nella tabella 2 dell'Allegato A contrassegnate da *, li inserisce nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali, e ne valuta periodicamente lo stato di conservazione, anche in relazione alla qualità dei loro habitat; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione specie-specifiche;
- b) conduce con criteri scientifici il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, seguendo le linee guida regionali, al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) collabora alla predisposizione di piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione;

2. Il soggetto gestore predispone dei piani di monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle tendenze dinamiche degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico secondo le modalità di cui all'Allegato A Tabella 3.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160003 - OASI DI CRAVA MOROZZO

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo", così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo", di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava-Morozzo", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 9

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava-Morozzo" è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco;
 - e) l'apertura di vie di esbosco temporanee per trattori senza l'assenso del soggetto gestore;

Art. 10
(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava-Morozzo" si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- b) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- d) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 25 delle presenti misure di conservazione;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno, nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere indicati nei piani di gestione;
- h) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- i) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree autoctone localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
- j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo o eradicazione di specie legnose esotiche invasive elencate nella DGR 23/2975 del 29/02/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie autoctone diverse da robinia e per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, e condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione sono soggetti ad assenso del soggetto gestore (silenzio assenso), fatto salvo l'eventuale espletamento della Valutazione di incidenza, in tutti gli altri casi sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza;
- l) gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito, di cui al successivo comma 2 lettera a) devono essere individuati permanentemente e georeferenziati dal Soggetto Gestore per gli interventi soggetti alla comunicazione semplice e dal proponente per quelli con progetto di taglio da autorizzare;
- m) i capitolati per la vendita di lotti boschivi pubblici, per la concessione in affitto di superfici forestali e i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici devono essere coerenti e coordinati con le presenti misure di conservazione;

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500

mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3;

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore qualora più restrittive, negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava-Morozzo", è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente previo assenso del soggetto gestore;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) anche su proprietà privata l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) in carenza di necromassa quali-quantitativamente adeguata, in piedi e al suolo, effettuare interventi volti a far morire in piedi o abbattere alberi idonei con diametro > 30 cm
- f) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- g) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco;
- h) nei cantieri forestali l'impiego di sistemi di esbosco a ridotto impatto, quali risine e le gru a cavo, in alternativa allo sviluppo di nuova viabilità forestale.
- i) nelle sistemazioni idraulico-forestali, privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- j) incentivare la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile secondo gli standard internazionali (PEFC, FSC).

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picidi; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento;

- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento;
- d) alberi con nidi di picidi. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picide; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale o alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i *Querceto-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)* e *Boschi misti della pianura alluvionale (91F0)*)

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.
- d) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 300 m²;
- e) realizzazione di nuova viabilità forestale;

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;

- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
 - e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineti;
 - g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.
 - h) Evoluzione libera in aree individuate dal soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - b) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
 - c) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.
 - d) effettuare interventi di rinfoltimento delle specie arboree tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico.
 - e) Incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma, coltivazione in banca colturale e/o vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - f) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat dove sono stati effettuati interventi di rigenerazione dei popolamenti di specie tipiche;
 - g) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Lathraea squamaria*, *Hyacinthoides italica*.

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. E' obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
 - 4. E' obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*
- c) Gli interventi sulla Robinia e sull'Ailanto devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e in accordo con le linee guida regionali indicate per la gestione delle specie esotiche invasive, in allegato del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016
- d) Evoluzione libera in aree individuate dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.
- h) Incentivare attività di conservazione ex situ in vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- i) effettuare interventi di traslocazione, per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- j) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
- k) monitoraggi di controllo dell'espansione delle Robinie e della metodologia di contenimento;
- l) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Ulmus laevis*, *Thelypteris palustris*
- m) sperimentazione di tecniche di intervento sulle Robinie

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" è fatto divieto di:

- a) negli habitat aperti con presenza di specie di interesse conservazionistico o di rilevante importanza per la conservazione degli habitat, segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, il soggetto gestore può interdire lo svolgimento di attività (pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine, ecc.) fino alla fruttificazione o disseminazione delle specie medesime;
- b) abbattere esemplari arborei isolati di grandi dimensioni, anche senescenti, deperienti o con cavità, fatte salve esigenze legate alla sicurezza.

Art. 16

(Obblighi)

1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" si applicano i seguenti obblighi:

- a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava-Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati permanenti e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali senza entrare in contrasto con gli obiettivi di conservazione di altri habitat di interesse comunitario di elevato interesse conservazionistico nel sito o particolarmente rappresentativi e previo assenso del soggetto gestore;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) utilizzare per gli inerbimenti e le trasemine, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone ottenute da "siti di raccolta" secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale";
- e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;

Art. 18

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile – 6430)

1. Divieti

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;
- c) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat;
- d) pascolamento, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat;

2. Obblighi

- a) qualsiasi intervento selvicolturale, compreso il concentramento e l'esbosco, deve essere condotto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'habitat, qualora individuato dal soggetto gestore, e secondo le indicazioni impartite dallo stesso;
- b) in presenza di specie alloctone invasive, effettuare interventi volti al loro contenimento o eradicazione, con particolare riferimento ad eventuali aree individuate dal soggetto gestore;
- c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
- d) entro il margine boschivo, gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio degli arbusti tra l'habitat e la formazione arborea

3. Buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat;
- c) decespugliatura degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19

(Obblighi generali per i piani di gestione)

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità con gli obiettivi di conservazione del sito ;
- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 20

(Divieti)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" è fatto divieto di:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame; interventi di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat sono soggette ad assenso del soggetto gestore fatto salvo l'eventuale espletamento della valutazione di incidenza;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione autoctona acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore e per la manutenzione di altre infrastrutture presenti e autorizzate (passerelle, pontili..);
- d) navigazione a remi; sono fatti salvi motivi di monitoraggio e ricerca previo assenso del soggetto gestore;
- e) accesso alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1°marzo – 31 luglio), sono fatti salvi motivi di monitoraggio e ricerca;
- f) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
- g) svolgere attività turistico – ricreative e campeggio occasionale entro i 20 m dal perimetro

- degli habitat;
- h) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata.

Art. 21
(Obblighi)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici;

Art. 22
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
- j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- k) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
- l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- m) monitoraggio dello stato ecosistemico e idrobiologico dei corpi idrici afferenti agli habitat;

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.
- c) interventi di riprofilatura volti a massimizzare la diversificazione del perimetro delle sponde e ridurre la pendenza.

Art. 23

(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. Divieti:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) e b) *(lettere non presenti per mero errore materiale)*
- c) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque;
- d) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi;
- e) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- f) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- g) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, impatti delle attività antropiche, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.).

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 24

(Divieti)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" è fatto divieto di:

- a) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- b) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal

- soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- c) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dal soggetto gestore;
 - d) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;

Art. 25
(Obblighi)

Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno. Periodi diversi potranno essere individuati nei piani di gestione; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato permanente o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 26

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione della funzionalità fluviale delle sponde e dei corsi d'acqua, previo assenso del soggetto gestore;
- c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati permanenti, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- i) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- j) creazione di fasce tampone di prato permanente o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- k) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- l) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- n) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
- o) favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da fattori naturali o di origine antropica previo consenso del soggetto gestore ed espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- p) sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;

2. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 27

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3270))

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guada con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- b) gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde devono prevedere l'impiego di specie vegetali autoctone di provenienza certificata;
- c) l'apertura di nuovi sentieri o modifiche di quelli esistenti sono sottoposti a Valutazione di Incidenza;

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento o eradicazione di specie esotiche invasive e/o al taglio selettivo di specie legnose autoctone d'invasione;
- d) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, impatti degli interventi forestali sui boschi ripariali, ecc.);
- e) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
- f) Incentivare la conservazione in banca del germoplasma, delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;

Art. 28

(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;

- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, qualità delle acque, ecc.);

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 29

(Divieti)

1. Negli ambienti di agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 30

(Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) *(lettera non presente per mero errore materiale)*
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari,

fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 31

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160003 "Oasi di Crava Morozzo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati permanenti, marcite o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio svolta dall'interno verso l'esterno;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali;
- n) favorire il mantenimento degli alberi isolati e tradizionali da frutto;
- o) nei frutteti favorire l'impianto o il reimpianto di varietà tradizionali.

Art. 32

(Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cuticola permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) nei prati-pascoli è necessario stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale del pascolamento al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata biodiversità e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico, individuate dal soggetto gestore;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante)
- d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.
- g) Individuare "siti di raccolta" in base ai criteri stabiliti dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", al fine di produzione di sementi per la preservazione.

TITOLO IV

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 33

(Disposizioni generali)

1. il soggetto gestore può interdire la raccolta di piante intere, o parti di esse, delle specie di interesse conservazionistico non incluse negli allegati della Direttiva Habitat o protette dalla normativa regionale, ovvero da regolamento di fruizione di area protetta, elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure;
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie e in un intorno minimo di 20 metri, salvo diversa disposizione, identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
3. Il soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, può definire aree di particolare interesse conservazionistico per le specie vegetali elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.

Art. 34

(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

1. Divieti
 - a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e per quelle di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * di cui all' Allegato A Tabella 2 è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio e conservazione comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
 - b) distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie di cui all' Allegato A Tabella 2.
 - c) effettuare interventi di traslocazione in assenza di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore sentito il Centro regionale di riferimento;
 - d) l'introduzione di specie vegetali non naturalmente presenti nel territorio fitogeografico di riferimento per il sito;
2. Obblighi
 - a) aggiornamento periodico dell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione, sentito il Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.
 - b) Monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A Tabella 2 secondo il piano di monitoraggio di cui all'allegato A tabella 3 redatto dal Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime in conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 1 lettera b delle presenti misure di conservazione.
3. Buone pratiche
 - a) interventi di conservazione ex situ per le specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, prioritariamente per quelle contrassegnate da asterisco. La conservazione ex situ è effettuata presso la banca del germoplasma e/o il vivaio di flora autoctona del Centro per la Biodiversità Vegetale.
 - b) eliminazione o contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, indicate nell'allegato B entro i 10 m dal perimetro delle stazioni delle specie indicate dalla Direttiva Habitat e delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate da asterisco, elencate nell'allegato A delle presenti Misure. Tali interventi devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato sulle singole specie invasive nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte.
 - c) individuare nuove stazioni, migliorare gli interventi di conservazione e approfondire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia, l'areale di distribuzione, delle specie indicate dalla Direttiva habitat, delle altre specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, delle specie della flora non vascolare e fungina, nel SIC e nel settore fitogeografico in cui esso è localizzato, attraverso le seguenti attività:
 1. inventari;

2. indagini floristiche e campagne di rilevamento sul campo inclusa la raccolta e conservazione di esemplari essiccati finalizzata all'analisi scientifica, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze floristico-vegetazionali e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
3. elaborazione di mappe di distribuzione;
4. valutazione delle categorie e dello stato di conservazione e trend delle popolazioni;
5. valutazione degli habitat per la specie, con indicazione dei fattori di minaccia e pressione;

CAPO II - Specie animali

(Crostacei)

Art. 35

(Austropotamobius pallipes)

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
 - b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
 - c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
 - d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.
2. Obblighi:
 - a) monitoraggio triennale delle specie;
 - b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
 - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.
3. Buone pratiche:
 - a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

(Coleotteri)

Art. 36

(Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

1. Divieti
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
2. Obblighi:
 - b) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Buone pratiche:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

(Lepidotteri)

Art. 37

(Apatura ilia)

In tutti i siti con presenza della specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in

caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

(Pesci)

Art. 38

(Lethenteron zanandreae, Cottus gobio)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie previo esito positivo della procedura di valutazione di incidenza ed assenso del soggetto gestore;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

2. Obblighi:

- a) laddove presente *Lethenteron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

3. Buone pratiche:

- a) arimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 39

*(Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti *Salmo marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes muticellus*, *Leuciscus souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis taenia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Alosa fallax*)*

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo esito positivo della procedura di valutazione di incidenza ed assenso del soggetto gestore;

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli eventuali interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione periodica dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua.
- c) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redazione di un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- d) ~~b)~~ *(lettera ripetuta per mero errore materiale)* regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo;
- e) ~~e)~~ *(lettera ripetuta per mero errore materiale)* Rimboschimento delle fasce ripariali.

(Anfibi)

Art. 40

(Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, H. meridionalis, Rana dalmatina, Bufo viridis)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi documentati in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva); tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione ogni 3-4 anni o più, progettati in modo che non siano idonei ad ospitare ittiofauna (facilmente prosciugabili nella stagione autunnale) e ai gamberi esotici (realizzare fondo e sponde non escavabili).
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati permanenti, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

(Rettili)

Art. 41

(Siti con presenza di Lacerta viridis, Podarcis siculus, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie di interesse conservazionistico

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo”, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160003 “Oasi di Crava Morozzo”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie collinari – Praterie umide 	6430, 6510
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Querceti mesofili – Vegetazione ripariale arborea 	9160, 91E0*, 91F0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Laghi 	3150
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea – Acque correnti 	3260, 3270
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie collinari 	3510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
Invertebrati	1092	<u><i>Austropotamobius pallipes</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	1083	<u><i>Lucanus cervus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
		<u><i>Apatura ilia</i></u>	Convenzioni internazionali
Anfibi		<u><i>Hyla intermedia</i></u>	Convenzioni internazionali
	1209	<u><i>Rana dalmatina</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
	1207	<u><i>Rana lessonae</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
Pesci	1138	<u><i>Barbus meridionalis</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	1137	<u><i>Barbus plebejus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	5304	<u><i>Cobitis bilineata</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	1163	<u><i>Cottus gobio</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	6152	<u><i>Lampetra zanandreae</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	1107	<u><i>Salmo marmoratus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	5331	<u><i>Telestes muticellus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
Rettili	1284	<u><i>Coluber viridiflavus</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
		<u><i>Lacerta bilineata</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Natrix maura</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Natrix natrix</i></u>	Convenzioni internazionali
	1256	<u><i>Podarcis muralis</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
Uccelli	A296	<u><i>Acrocephalus palustris</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A229	<u><i>Alcedo atthis</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A054	<u><i>Anas acuta</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A056	<u><i>Anas clypeata</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A052	<u><i>Anas crecca</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A050	<u><i>Anas penelope</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A053	<u><i>Anas platyrhynchos</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A051	<u><i>Anas strepera</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A028	<u><i>Ardea cinerea</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A029	<u><i>Ardea purpurea</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A059	<u><i>Aythya ferina</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A061	<u><i>Aythya fuligula</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A061	<u><i>Aythya fuligula</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A062	<u><i>Aythya marila</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A060	<u><i>Aythya nyroca</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A021	<u><i>Botaurus stellaris</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A196	<u><i>Chlidonias hybridus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A197	<u><i>Chlidonias niger</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC

	A031	<u><i>Ciconia ciconia</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A081	<u><i>Circus aeruginosus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A082	<u><i>Circus cyaneus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A373	<u><i>Coccothraustes</i></u> <u><i>coccothraustes</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A240	<u><i>Dendrocopos minor</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
	A027	<u><i>Egretta alba</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A026	<u><i>Egretta garzetta</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A099	<u><i>Falco subbuteo</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A125	<u><i>Fulica atra</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A125	<u><i>Fulica atra</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A338	<u><i>Lanius collurio</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A073	<u><i>Milvus migrans</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A023	<u><i>Nycticorax</i></u> <u><i>nycticorax</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A094	<u><i>Pandion haliaetus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A072	<u><i>Pernis apivorus</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A017	<u><i>Phalacrocorax carbo</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A151	<u><i>Philomachus pugnax</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A193	<u><i>Sterna hirundo</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A004	<u><i>Tachybaptus</i></u> <u><i>ruficollis</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A004	<u><i>Tachybaptus</i></u> <u><i>ruficollis</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
	A166	<u><i>Tringa glareola</i></u>	Art.4 DIR 2009/147/EC - Annex II DIR 92/43/EEC
Mammiferi		<u><i>Capreolus capreolus</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Crocidura suaveolens</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Erinaceus europaeus</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Glis glis</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Lepus europaeus</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Martes foina</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Meles meles</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Microtus savii</i></u>	Least Concern, IUCN
	1341	<u><i>Musccardinus</i></u> <u><i>avellanarius</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
	1358	<u><i>Mustela putorius</i></u>	Annex V DIR 92/43/EEC
	2016	<u><i>Pipistrellus kuhli</i></u>	Annex IV DIR 92/43/EEC
		<u><i>Sciurus vulgaris</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Sorex araneus</i></u>	Convenzioni internazionali
		<u><i>Sorex minutus</i></u>	Convenzioni internazionali
Vegetali		<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Specie vulnerabile
		<i>Callitriche obtusangola</i> Le Gall	Specie vulnerabile
		<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Specie vulnerabile

		<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Lathraea squamaria</i> L.	Specie vulnerabile
		<i>Ribes rubrum</i>	Specie indicatrice habitat 91F0 Specie vulnerabile
		<i>Thelypteris palustris</i>	Specie indicatrice habitat 91E0 Specie vulnerabile
		<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Specie vulnerabile

Tab. 3 - Piano della frequenza di monitoraggio delle specie vegetali inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

		<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Anni 3
		<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Anni 3
		<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Anni 3
		<i>Lathraea squamaria</i> L.	Anni 3
		<i>Ribes rubrum</i> L.	Anni 3
		<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Anni 2
		<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Anni 2

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anquillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi” e s.m.i..

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X

<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium

Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraeaster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)